**Convenzione per il finanziamento di n.** **borsa/e di studio per il Dottorato di Ricerca in: “…………….” –XL CICLO – A.A. 2024/2025**

**TRA**

L’Università degli Studi di Perugia, con sede legale in Perugia, P.zza Università, 1, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni (AV) il 14/07/1967, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale, di seguito denominata “Università” C.F. 00448820548

**E**

(Ente) con sede legale in ,

Via in persona del

Presidente nato a il , domiciliato per la carica presso la predetta sede legale, di seguito denominato “………………………..”C.F./Partita Iva

**Premesso che:**

* che la Legge 03.07.1998, n. 210 prevede, all’art. 4, che le Università possano attivare corsi di dottorato di ricerca mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee;
* che con Decreto del Ministero dell’Università e Ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 308 del 29.12.2022, è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
* che con D.R. n. 620 del 11.03.2022 è stato emanato il Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca, dell’Università di Perugia;
* che l’attivazione del corso sarà subordinata all’esito positivo dell’accreditamento dello stesso;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 Oggetto**

(Ente) si impegna a finanziare .borsa/e di dottorato per il Corso in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ciclo \_\_\_\_\_\_\_\_ – A.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Università di Perugia, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in si impegna ad attivare n.borsa/e di Dottorato per il Ciclo \_\_\_\_\_\_\_\_ – A.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**

La borsa di studio sarà messa a concorso, con unico bando, secondo le disposizioni, i requisiti e le modalità stabiliti della vigente normativa in materia.

L’Università provvederà ad erogare la borsa di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

**ART. 3 Costo borsa di dottorato**

(Ente) si impegna a versare all’Università di Perugia

1. la somma di **€**  **60.112,20** (in lettere sessantamilacentododicieuro/20) da destinare al finanziamento di ciascuna borsa di dottorato, di cui al precedente articolo, da conferire al vincitore del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca di cui trattasi utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti giuridici ed economici prescritti dalla legge.La somma di cui sopra è comprensiva dell’importo annuo lordo della borsa di studio pari ad € 16.243,00 e dei contributi posti a carico dell’Ente, determinati secondo la normativa vigente, relativamente a tutti gli anni di durata del corso di studio;
2. finanziamento per l’attività di ricerca, nella misura del 10% dell’importo lordo, pari ad € 4.872,90 per ciascuna borsa di dottorato, di cui al precedente articolo; tale importo si raddoppia in caso di borse finanziate nell’ambito di dottorati di ricerca di interesse nazionale
3. maggiorazione del 50%, relativa a tutto il periodo di effettiva permanenza all’estero del/i dottorando/i, nei limiti della durata massima prevista dal vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato (ordinariamente per un periodo di n. 6 mesi), per ciascuna borsa di dottorato, di cui al precedente articolo;
4. i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l’incremento dell’importo della/e borsa/e e/o per maggiori oneri che dovessero in futuro derivare da attuazione di disposizioni legislative e/o regolamentari.

I suddetti aumenti avranno effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a finanziamento statale o gli eventuali maggiori oneri fiscali o previdenziali.

**ART. 4 Modalità di pagamento (scegliere una delle 3 ipotesi)**

**Ipotesi A)**

Gli importi di cui **ai punti a) e b)** del precedente articolo 3), **saranno versati in un’unica soluzione entro venti (20) giorni** dalla ricezione della richiestaeffettuata dall’Università di Perugia, e comunque antecedentemente all’emissione del bando, mediante richiesta di avviso di pagamento emessa dall’Università degli Studi di Perugia in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 65 comma 2 del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 76/2020.

Gli importi aggiuntivi di cui ai punti **c) e d),** del precedente articolo 3)**, saranno versati in un’unica soluzione** con le medesime modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della richiestaeffettuata dall’Università di Perugia.

**Ipotesi B)**

La quota di finanziamento di cui ai punti **a) e b)**, del precedente articolo 3),relativa al 1° anno di corso, pari ad € 21.661,70, sarà corrisposta all’Università in un’unica soluzione entro venti (20) giorni da parte di….(ente) antecedentemente all’emissione del bando, mediante richiesta di avviso di pagamento emessa dall’Università degli Studi di Perugia in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 65 comma 2 del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 76/2020.

Gli importi relativi agli anni successivi al primo saranno versati anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso con le modalità indicate al comma precedente. Tali importi sono garantiti mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante, nella quale il fidejussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore originario e si obbliga a versare al creditore l’importo garantito;

Gli importi aggiuntivi di cui ai punti **c) e d),** del precedente articolo 3), **saranno versati in un’unica soluzione** con le medesime modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della richiestaeffettuata dall’Università di Perugia.

**Ipotesi C)**

La quota **annuale** di finanziamento di cui ai punti **a) e b)**, del precedente articolo 3)*,* pari ad € 21.661,70, sarà corrisposta all’Università in un’unica soluzione, **entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso**, e sarà versato da parte di….(ente), mediante richiesta di avviso di pagamento emessa dall’Università degli Studi di Perugia in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 65 comma 2 del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 76/2020.

L’importo complessivo di € 64.985,10 è garantito mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante, nella quale il fidejussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore originario e si obbliga a versare al creditore l’importo garantito;

Gli importi aggiuntivi di cui ai punti **c) e d),** del precedente articolo 3), **saranno versati in un’unica soluzione** con le medesime modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della richiestaeffettuata dall’Università di Perugia.

**ART. 5 Mancato utilizzo**

Le somme versate all’Università degli Studi di Perugia per il finanziamento della/e borsa/e di cui alla presente convenzione, eventualmente non utilizzate a causa della mancata copertura dei posti messi a concorso o di successive rinunce, decadenze o cessazioni dal corso, rientreranno nella disponibilità dell’Ente ( ) per gli stessi fini ai sensi dell’art.18, comma 9 – regolamento corsi di dottorato dell’Università di Perugia.

**ART. 6 Fidejussione**

(Ente) si impegna a depositare una nuova fidejussione bancaria in sostituzione di quella precedentemente depositata, qualora, a seguito di disposizioni ministeriali l’ammontare delle somme dovute al dottorando dovesse risultare diverso rispetto a quello sopra indicato.

**ART. 7 Modifiche**

Eventuali modifiche dovranno essere effettuate per iscritto ed essere approvate specificamente, sempre in tale forma, dalle Parti.

**ART. 8 Proprietà intellettuale**

La proprietà delle conoscenze e dei risultati dell’attività di studio e di ricerca svolta in occasione del dottorato e dei relativi diritti di proprietà intellettuale ed industriale, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli inventori in base alla legislazione vigente, spetterà congiuntamente alla Società e all’Università.

La Società e l’Università concordano, sin da ora, che la gestione commerciale e lo sfruttamento delle conoscenze e dei risultati dell’attività di studio e di ricerca svolta in occasione del dottorato, che possono costituire oggetto di domanda/e di brevetto, saranno disciplinati in successivi e separati accordi, da stipularsi tra la Società e l’Università prima del deposito dell’eventuale domanda di priorità.

**ART. 9 Informativa trattamento dei dati personali**

I dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

In qualità di interessato al trattamento, le parti hanno diritto di richiedere, ai sensi regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

* L’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
* La rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
* La cancellazione di propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
* La limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.

**ART. 10 Durata**

La presente convenzione ha la durata di tre anni, a decorrere dall’anno di inizio del Corso. La presente convenzione è subordinata all’accreditamento del corso da parte del MUR e all’attivazione dello stesso da parte dell’Università.

**ART. 11 Imposte di registrazione e bollo**

La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso e le relative spese sono poste a carico della parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che è assolta in misura paritaria tra le parti (a carico di Unipg in caso di altra parte straniera)

**ART. 12 Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia, previo tentativo di composizione bonaria.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data,UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIAIL RETTOREProf. Maurizio OLIVIERO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Data,(ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_IL RAPPRESENTANTE LEGALE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |